

CONVENZIONE

**ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il
23.02.2026 e dell'art. 1, comma 124 della L. 145/2018**

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno () del mese di () con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Bologna, con sede a Bologna in Piazza Maggiore, 6, C.F. 01232710374, nella persona della **Dott.ssa Virianna Vinci**, Dirigente dell'U.I. Programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane dell'Area Personale e Organizzazione che dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse del Comune di Bologna;

E

La Città metropolitana di Bologna, con sede in Via Zamboni, 13 Bologna C.F. 03428581205, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dalla **Dott.ssa Anna Barbieri** in qualità di Dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione;

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

che il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;

che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica, unitamente all'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 18 del C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026, al di là delle citate forme associative di gestione prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo C.C.N.L. per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro obbligatorio, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

che il Comune di Bologna in applicazione della sopra citata normativa contrattuale e la Città metropolitana di Bologna, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale e dando atto del consenso della lavoratrice, hanno stabilito con determinazione dirigenziale di stipulare apposita Convenzione per l'utilizzo parziale dell'attività lavorativa, ex art. 18 del C.C.N.L. del 23 febbraio 2026, dott.ssa *** della Città metropolitana di Bologna ed approvato il relativo schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, le parti in accordo tra loro:

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1 OGGETTO, FINALITÀ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale della Città metropolitana di Bologna da parte del Comune di Bologna, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro obbligatorio, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 18 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 23/02/2026 e s.m.i..

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, la Città metropolitana di Bologna acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, né tempo determinato, da parte del Comune di Bologna di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale all'area di inquadramento della dipendente interessata.

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO

Sulla base delle esigenze manifestate dal Comune di Bologna, gli Enti hanno congiuntamente individuato la dipendente dott.ssa *** quale figura da condividere, tenuto conto dell'inquadramento, del profilo professionale e della collocazione nella struttura organizzativa della Città metropolitana. L'utilizzo di detta dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte della stessa lavoratrice interessata, la quale ha in tal senso già manifestato il proprio assenso.

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal 15/06/2026 al 30/09/2026.

Ciascun Ente potrà recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

È sempre ammessa rinuncia da parte della dipendente interessata.

La presente convenzione è prorogabile con atti espressi adottati da entrambe le Amministrazioni, previa acquisizione del consenso da parte della dipendente interessata.

Art. 4 TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro della dipendente interessata presso il Comune di Bologna e, quindi, il tempo di utilizzo da parte di detto Ente è pari a 15 ore lavorative su 36 (9 ore il martedì e 6 ore il venerdì) per il periodo dal 15/06/2026 al 30/09/2026 - fatte salve in ogni caso, le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, la

dipendente, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare eccezionalmente la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo tra gli Enti.

Alla dipendente si applicano, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale e secondo le modalità adottate nelle Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, al fine di ottimizzarne l'impiego.

La rilevazione giornaliera delle presenze (entrate e uscite dal servizio) avviene secondo le modalità stabilite dalla Città metropolitana.

Art. 5 GESTIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO

Il rapporto di lavoro della dipendente della Città metropolitana di Bologna, ivi compresa la disciplina relativa a ferie, congedi e permessi è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore.

In caso di malattia la dipendente informa il dirigente/responsabile dell'Ente presso cui deve svolgere la prestazione giornaliera e il Gestore presenze/assenze della Città metropolitana, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ente di appartenenza.

Il Comune di Bologna si avvarrà della prestazione lavorativa della dipendente in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle della Città metropolitana di Bologna con le seguenti modalità:

- Impiego della lavoratrice nell'ambito del Settore Musei Civici

Le Parti organizzano lo scambio di informazioni inerente alla dipendente, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art. 6 ONERI FINANZIARI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso la Città metropolitana di Bologna a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

La Città metropolitana di Bologna corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, il trattamento accessorio nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo considerato dal presente atto. Il compenso incentivante è determinato da ogni Ente con riferimento al proprio Contratto collettivo integrativo e al proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance e in proporzione all'utilizzo concordato con la presente convenzione.

Gli importi correlati all'applicazione del sistema incentivante vigente nel Comune di Bologna, nonché l'eventuale straordinario maturato presso lo stesso Comune, verranno comunicati alla Città metropolitana per la loro corresponsione alla dipendente a cui farà seguito il rimborso del Comune, previa specifica richiesta della Città metropolitana.

Il trattamento economico fisso e continuativo, ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione saranno rimborsati dal Comune di Bologna, in proporzione all'utilizzo concordato con la presente convenzione, previa richiesta della Città metropolitana di Bologna al termine della presente convenzione.

Relativamente alla disciplina del buono pasto si applicano le regole in vigore nell'Ente di appartenenza con oneri ripartiti proporzionalmente tra i due Enti.

Art. 7 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dall'art. 4.

Art. 8 INADEMPIMENTI

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuovere cause ed effetti per quanto possibile:

- gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 9 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione.

Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Bologna garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016. I dati personali e i dati cosiddetti sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il Servizio Personale della Città metropolitana di Bologna e presso il Comune di Bologna.

Art. 11 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico delle parti sopra costituite in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Città metropolitana di Bologna

Per il Comune di Bologna